

Schema di Contratto

Gara a procedura aperta per l'affidamento dei servizi di manutenzione evolutiva e correttiva su aree del sistema informativo di SACE e delle sue controllate sistema eSACE (gestionale) CIG - 6315997D98

ART. 1. PREMESSE, ALLEGATI E DOCUMENTI	3
ART. 2. OGGETTO	3
ART. 3. DURATA	4
ART. 4. AUMENTO O DIMINUZIONE	4
ART. 5. OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA	4
ART. 6. BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE	5
ART. 7. PROPRIETA' DEI PRODOTTI	6
ART. 8. MODALITA' DI ESECUZIONE DEI SERVIZI	6
ART. 9. PERSONALE DELL'IMPRESA	7
ART. 10. RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO	8
ART. 11. DIMENSIONE MASSIMA DELLE PRESTAZIONE CONTRATTUALI	9
ART. 12. SUBAPPALTO	9
ART. 13. AMBIENTI E STRUMENTI DI LAVORO	10
ART. 14. CONSEGNA DEI PRODOTTI	10
ART. 15. COLLAUDO E ACCETTAZIONE	10
ART. 16. GARANZIA	11
ART. 17. PENALI	11
ART. 18. CORRISPETTIVO E MODALITA' DI FATTURAZIONE	12
ART. 19. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA	14
ART. 20. DANNI, RESPONSABILITA' E POLIZZA ASSICURATIVA	14
ART. 21. CAUZIONE	15
ART. 22. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI	15
ART. 23. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO	16
ART. 24. TRASPARENZA DEI PREZZI	16
ART. 25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	16
ART. 26. ECCEZIONI, RISERVE E CONTESTAZIONI DELL'IMPRESA	16
ART. 27. FORO ESCLUSIVO	17
ART. 28. RISOLUZIONE	17
ART. 29. CONDIZIONE PARTICOLARE DI RISOLUZIONE	17
ART. 30. RECESSO	18
ART. 31. CODICE ETICO	18
ART. 32. DISPOSIZIONI GENERALI	18

PREMESSO CHE

- SACE S.p.A. (di seguito per brevità anche “SACE”), con sede legale in Roma, Piazza Poli 37/42, P. IVA 05804521002, in persona di, munito dei necessari poteri intende acquisire il Servizio di manutenzione evolutiva e correttiva su sistema e-SACE ed a tal fine ha esperito una gara europea a procedura aperta indetta mediante bando di gara inviato alla GUCE in data CIG 6315997D98;
-(di seguito per brevità anche “Impresa”) con sede legale in Via P. IVA in persona del, munito dei necessari poteri è risultata aggiudicataria della procedura di gara cui sopra, ha presentato la documentazione richiesta per la stipula del presente Contratto (di seguito il “Contratto”) e ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire le prestazioni alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- l’Impresa dichiara che quanto risulta dal Contratto e dai suoi allegati (Allegato I - Offerta economica; Allegato II - Offerta tecnica; Allegato III – Capitolato tecnico; Allegato IV – Bando di gara; Allegato V – Disciplinare di gara) definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da eseguire e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
- l’Impresa prende atto che l’efficacia del Contratto è subordinata al rilascio della certificazione antimafia;
- è stato acquisito, ai sensi di legge, DURC regolare, emesso in data .././....;
- l’Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del Contratto nonché la cauzione definitiva ai sensi dell’articolo 113 del D. Lgs. 163/2006 ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Tutto ciò premesso SACE e l’Impresa, di seguito congiuntamente definite le Parti, convengono quanto segue.

ART. 1. PREMESSE, ALLEGATI E DOCUMENTI

Le premesse, gli allegati, i documenti ivi richiamati e gli atti tutti di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.

L’esecuzione del presente Contratto è regolata dal Codice Civile, dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate, nonché, tra l’altro, dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 163/2006 e del D.P.R. 207/2010.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti di gara prodotti da SACE prevarranno sugli atti ed i documenti di gara prodotti dall’Impresa, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall’Impresa ed accettate da SACE in osservanza delle prescrizioni di legge.

ART. 2. OGGETTO

Con il Contratto SACE affida all’Impresa, che accetta, la prestazione dei seguenti servizi (i “Servizi”) sul sistema e-SACE:

- A. Manutenzione Evolutiva
- B. Manutenzione Correttiva
- C. Assistenza al Demand Management

che dovranno essere assicurati mediante personale dell'Impresa e svolti secondo le modalità e le condizioni indicate nel Contratto e negli Allegati e comunque in stretto raccordo con il personale SACE e nel rispetto delle direttive che verranno da questa impartite.

L'Impresa prende atto che l'esecuzione dei servizi oggetto del Contratto comporterà, in funzione delle tipologie di attività e dei singoli interventi, la realizzazione e la consegna dei prodotti indicati nel Capitolato Tecnico e dettagliatamente previsti nei Piani di Lavoro.

L'Impresa prende atto che, la prestazione dei servizi di cui al precedente comma lettera A), si intende comprensiva del servizio di Manutenzione Correttiva in garanzia per tutta la durata del Contratto.

Le prestazioni oggetto del Contratto potranno essere eseguite presso la sede della SACE e/o dell'Impresa. In particolare, qualora su richiesta di SACE la prestazione dei servizi di manutenzione debba essere eseguita presso le sedi dell'Impresa, la stessa dovrà allestire senza alcun onere aggiuntivo per SACE apposite postazioni di lavoro e predisporre gli ambienti di sviluppo ed eventuali collegamenti con i sistemi SACE.

Quale Responsabile dell'esecuzione del contratto (di seguito il "Responsabile dell'esecuzione") per SACE è nominato il Responsabile della Divisione Sistemi Informativi, Ing. Francesco Massari.

ART. 3. DURATA

Il Contratto avrà durata di n. 36 mesi a decorrere dal.././.... ("Data Inizio Servizi") e terminerà il .././.... ("Data Fine Servizi").

In nessun caso il Contratto potrà intendersi tacitamente rinnovato oltre la Data Fine Servizi .

ART. 4. AUMENTO O DIMINUZIONE

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 114/2 del D.Lgs. 163/2006 e dall'art. 311 D.P.R. 207/2010, SACE ha la facoltà di chiedere all'Impresa una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del Corrispettivo Globale.

In caso di aumento o diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto del Corrispettivo Globale, le prestazioni verranno eseguite dall'Impresa alle condizioni stabilite nel Contratto.

ART. 5. OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA

L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni relative ai Servizi a perfetta regola d'arte, secondo le modalità e i livelli di servizio descritti nel Capitolato tecnico e nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni, anche tecniche e di sicurezza, in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del Contratto. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il Corrispettivo Globale tutti gli oneri ed i rischi relativi e/o connessi alle attività ed agli adempimenti necessari all'integrale esecuzione dei Servizi. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di SACE.

L'Impresa si obbliga a manlevare e tenere indenne SACE da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

L'Impresa si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione a SACE di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del Contratto.

Alla scadenza del Contratto, l'Impresa dovrà riconsegnare liberi da persone e cose i locali e i posti di lavoro messi a disposizione da SACE.

L'Impresa nomina quale Responsabile unico delle attività contrattuali il Sig. affinché SACE possa fare riferimento a questi per ogni aspetto riguardante la prestazione dei Servizi.

L'Impresa prende atto che, nel corso dell'esecuzione dei Servizi, gli uffici di SACE continueranno ad essere utilizzati, per la loro destinazione istituzionale, dal personale di SACE e/o di terzi autorizzati. L'Impresa si impegna, pertanto, ad eseguire i Servizi, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze di SACE e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.

L'Impresa riconosce a SACE la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del Contratto. L'esercizio da parte di SACE di tale facoltà, nonché l'eventuale sostituzione di unità di personale, non comporteranno alcun onere per SACE.

Nel caso in cui l'Impresa debba provvedere alla sostituzione di una delle risorse dovrà chiedere espressa autorizzazione a SACE come previsto dal successivo articolo 9.

L'Impresa prende atto che, per lo svolgimento delle attività di propria competenza, SACE potrà avvalersi sia di proprio personale sia di esperti esterni da essa incaricati.

L'Impresa si impegna, altresì, a fornire gratuitamente, negli ultimi due mesi di efficacia del Contratto ovvero nel caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, il personale necessario al trasferimento del know-how e delle competenze a personale SACE o a terzi da questa designati, nei limiti previsti nel Capitolato tecnico senza alcun onere aggiuntivo per SACE. Le modalità di esecuzione di tali attività di affiancamento verranno congiuntamente concordate.

L'Impresa assume l'impegno di rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari specificamente sanciti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., adottando tutte le misure applicative ed attuative conseguenti.

E' fatto, perciò, obbligo all'Impresa di utilizzare per tutti i movimenti finanziari riferibili al Contratto, conformemente a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, Legge n. 136/2010, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche ovvero sia utilizzati anche promiscuamente per più commesse pubbliche. Sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate.

I pagamenti e le transazioni afferenti il Contratto dovranno essere registrati su tali conti correnti dedicati ed essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l'Impresa dovrà riportare negli strumenti di pagamento, in relazione a ciascuna transazione riferibile al presente Contratto, il seguente codice identificativo di gara (CIG) 6315997D98.

Per quanto non disciplinato espressamente dal presente articolo si rinvia alla Legge n. 136/2010 e alle successive disposizioni interpretative e modificative.

ART. 6. BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

L'Impresa assume ogni responsabilità per uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti di SACE azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui prodotti realizzati e/o utilizzati, l'Impresa manleverà e terrà indenne SACE, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico di SACE.

SACE si obbliga ad informare prontamente per scritto l'Impresa delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma.

ART. 7. PROPRIETA' DEI PRODOTTI

SACE acquisisce la titolarità esclusiva dei diritti di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall'Impresa in esecuzione del Contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti software sviluppati, degli elaborati, delle procedure software e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno) dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Impresa o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del Contratto.

SACE potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti da SACE in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.

Restano esclusi dalla titolarità di SACE tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti e il diritto di farne o farne fare opere derivate.

ART. 8. MODALITA' DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

L'Impresa si impegna ad erogare i Servizi secondo le modalità ed i livelli di servizio indicati nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta tecnica presentata se migliorativi.

SACE si riserva di modificare le modalità di esecuzione dei Servizi, anche su proposta dell'Impresa, e di chiedere l'utilizzo di documenti o modulistica specifica nell'ambito della prestazione dei Servizi.

SACE provvederà a verificare il rispetto delle modalità di esecuzione dei Servizi e dei livelli di servizio.

L'Impresa si impegna a consegnare mensilmente:

- per i servizi di Manutenzione Evolutiva un rapporto degli interventi di manutenzione evolutiva (di seguito il "Rapporto degli interventi") rilasciati in produzione con l'indicazione della data del passaggio in produzione e dei giorni consuntivati;
- per i Servizi di Manutenzione Correttiva un rapporto dei livelli di servizio (di seguito il "Rapporto dei livelli di servizio") con indicazione degli interventi effettuati e tempi di ripristino/risoluzione delle segnalazioni;
- per i Servizi di Assistenza al Demand Management un rapporto dei livelli di servizio (di seguito il "Rapporto dei livelli di servizio Demand Management") con indicazione degli interventi effettuati.

L'Impresa si impegna altresì a consegnare, mensilmente, e tenere costantemente aggiornato un piano di lavoro (di seguito il "Piano di Lavoro") in modo da riflettere, in ogni momento, lo stato dell'arte delle singole attività, secondo le modalità ed i termini indicati nel Capitolato tecnico. Al Piano di Lavoro, l'Impresa dovrà allegare la composizione, unitamente ai nominativi, dei gruppi di lavoro (di seguito i "Gruppi di Lavoro").

L'Impresa si impegna a consegnare altra documentazione tra cui a titolo esemplificativo Verbali di Collaudo, Documenti di Analisi, Stato Avanzamento Lavori che si dovessero rendere necessari anche su richiesta di SACE.

Resta inteso che i giorni utilizzati dall'Impresa per aggiornare il Piano di Lavoro, il Rapporto degli Interventi, il Rapporto dei livelli di servizio ovvero altra documentazione non comporteranno alcun onere aggiuntivo per SACE e saranno, pertanto, a totale carico dell'Impresa.

ART. 9. PERSONALE DELL'IMPRESA

L'Impresa si impegna ad utilizzare unicamente personale dotato della professionalità e delle capacità tecniche idonee alla corretta erogazione dei Servizi. Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del Contratto devono rispondere alle caratteristiche descritte nel Capitolato tecnico, ovvero a quelle migliorative eventualmente offerte e presteranno le loro attività conformemente al mix espresso nell'Offerta tecnica.

Tutto il personale incaricato dall'Impresa dell'esecuzione dei Servizi dovrà risultare di gradimento di SACE, la quale si riserva la facoltà di effettuare dei colloqui individuali preventivi al fine di verificare la preparazione tecnica dei singoli.

L'Impresa si obbliga, altresì, a consegnare i *curricula* di tutte le figure professionali impegnate nell'esecuzione del contratto unitamente alle certificazioni dichiarate nell'Offerta tecnica.

Il personale preposto all'esecuzione dei Servizi sarà soggetto alle condizioni di accesso e sicurezza vigenti in SACE.

La conclusione del Contratto e la prestazione dei Servizi da parte dell'Impresa non comportano l'instaurarsi di alcun rapporto di subordinazione o di dipendenza del personale dell'Impresa a SACE.

SACE si riserva altresì la facoltà di eseguire controlli sulla regolarità delle forme contrattuali del rapporto di lavoro delle persone impiegate nei Servizi.

L'Impresa si impegna ad utilizzare per lo svolgimento delle attività oggetto del Contratto, relativamente ai singoli obiettivi, esclusivamente, Gruppi di Lavoro composti dalle figure professionali di seguito indicate, salvo i casi in cui la SACE richieda espressamente all'Impresa l'utilizzo di figure professionali diverse:

A) Manutenzione Evolutiva

FIGURA PROFESSIONALE	% UTILIZZO
Capo progetto	___%
Analista Funzionale	___%
Analista Programmatore	___%

B) Manutenzione Correttiva

FIGURA PROFESSIONALE	% UTILIZZO
Analista Funzionale	___%
Analista Programmatore	___%

C) Assistenza al Demand management

FIGURA PROFESSIONALE	% UTILIZZO
Capo progetto	___%
Analista Funzionale	___%
Analista Programmatore	___%

L'Impresa si obbliga a rispettare la composizione dei mix delle risorse professionali impiegate, precedentemente indicata e prende atto che SACE si riserva di procedere alla verifica del rispetto della

composizione dei mix su base trimestrale. L'Impresa si impegna, ora per allora, a fornire tutti gli elementi necessari per consentire l'attività di verifica da parte di SACE.

Fermo restando l'obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali, anche garantendo un adeguato periodo di controllo e di affiancamento non inferiore a 30 (trenta) giorni solari, l'Impresa, nel caso in cui voglia provvedere alla sostituzione di una risorsa coinvolta nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà consegnare a SACE, con un preavviso di 30 (trenta) giorni solari, il *curriculum* della nuova figura professionale.

L'Impresa riconosce, altresì, a SACE la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del Contratto. In tal caso, l'Impresa dovrà proporre una nuova figura professionale. L'esercizio da parte della SACE di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.

Nell'ipotesi di cui ai precedenti commi, la SACE si riserva la facoltà di valutare l'idoneità della nuova figura professionale proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento del relativo *curriculum*.

Ove la SACE ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell'attività contrattuale, ne darà comunicazione all'Impresa, la quale si impegna a procedere ad una nuova proposta entro il termine di 3 (tre) giorni lavorativi dalla predetta comunicazione.

Si precisa che le nuove figure professionali devono avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.

In caso di valutazione positiva, comunicata per iscritto da SACE, del *curriculum* presentato o di decorrenza del termine di cui al termine suddetto, l'Impresa si obbliga a provvedere alla sostituzione della figura professionale entro 7 (sette) giorni solari dalla comunicazione di assenso o dalla decorrenza del predetto termine.

Nel caso in cui l'Impresa proceda alla sostituzione della figura professionale senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione di SACE, quest'ultima si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate a SACE nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di effettuare una ritenuta sulla cauzione definitiva d'importo pari al 3% (tre per cento) della stessa.

L'Impresa prende atto che SACE, al fine di ottenere la massima qualità professionale del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del Contratto, la corrispondenza della qualità del servizio e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato nella Offerta Tecnica.

ART. 10. RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO

L'Impresa si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'Impresa si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti che sono impegnati nelle prestazioni oggetto del Contratto, il trattamento economico e normativo stabilito dalla contrattazione collettiva *pro tempore* vigente per il settore.

L'Impresa dichiara e garantisce di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei propri dipendenti previsti dalla normativa vigente.

L'Impresa è responsabile dell'osservanza delle disposizioni di legge in vigore in materia di sicurezza sul lavoro, ed in particolare di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni.

Nell'ipotesi di inadempimento anche a uno solo degli obblighi di cui ai commi precedenti, SACE, previa comunicazione all'Impresa delle inadempienze ad essa denunciate dalle Autorità competenti, si riserva di effettuare, sulle somme da versare (corrispettivo) o restituire (cauzione) alla medesima Impresa, una ritenuta forfettaria di importo pari al 5% del Corrispettivo Globale; tale ritenuta verrà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, quando l'Autorità competente avrà dichiarato che l'Impresa si sia posta in regola.

ART. 11. DIMENSIONE MASSIMA DELLE PRESTAZIONE CONTRATTUALI

L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di Manutenzione Evolutiva di cui al precedente articolo 2 lettera A), la dimensione massima delle prestazioni contrattuali, da essa dovute per la realizzazione degli obiettivi, è stata valutata dalla SACE in n. 1.680 (milleseicentottanta) Giorni Uomo.

L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di Manutenzione Correttiva di cui al precedente articolo 2 lettera B), dovrà garantire il servizio in modalità continuativa per tutta la durata del Contratto.

L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di Assistenza al Demand Management di cui al precedente articolo 2 lettera C), dovrà garantire il servizio in modalità continuativa per tutta la durata del Contratto.

L'Impresa prende atto, altresì, che SACE si riserva di richiedere lo svolgimento di taluni interventi di Manutenzione Evolutiva con modalità "a corpo", sulla base della stima proposta dall'Impresa e autorizzata da SACE.

L'Impresa si impegna, inoltre, ora per allora, a fornire, negli ultimi due mesi di efficacia del Contratto, il personale necessario al trasferimento delle competenze a personale SACE o a terzi da questa designati, senza alcun onere aggiuntivo per SACE. Le modalità di esecuzione di tali attività di affiancamento verranno congiuntamente concordate.

ART. 12. SUBAPPALTO

Se il subappalto non è previsto inserire la seguente clausola:

L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione dei Servizi o parti di essi.

Se il subappalto è previsto inserire le seguenti clausole:

Fermo restando quanto previsto dall'art. 118 del D.Lgs. 163/2006, l'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: _____, avvalendosi della/e seguente/i impresa/e: _____.

L'Impresa è responsabile dei danni che dovessero derivare a SACE o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività obbligandosi a manlevare e tenere indenne SACE da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari. Pertanto l'Impresa rimane l'unica e sola responsabile, nei confronti di SACE, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

L'Impresa si impegna a depositare presso SACE, almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto, con allegata la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore. Con il deposito del contratto di subappalto l'Impresa deve trasmettere, altresì, la

certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti per l'appaltatore principale, nonché quelli previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, SACE non autorizzerà il subappalto.

In caso di mancato deposito dei documenti necessari nel termine previsto, SACE procederà a richiedere all'Impresa l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.

Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

L'Impresa dichiara che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all'art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.

ART. 13. AMBIENTI E STRUMENTI DI LAVORO

SACE metterà a disposizione dell'Impresa gli ambienti e gli strumenti hardware e software necessari allo svolgimento delle attività contrattuali, nei limiti di quanto specificato nel Capitolato tecnico.

L'Impresa prende atto che SACE potrà aggiornare sostituire, variare o introdurre nuovi software rispetto a quanto esistente al momento della stipula del Contratto.

Nelle ipotesi di cui al precedente comma l'Impresa è obbligata a proseguire le proprie attività senza oneri aggiuntivi per SACE.

ART. 14. CONSEGNA DEI PRODOTTI

Tutti i documenti e/o prodotti previsti nell'ambito dei Servizi dovranno essere consegnati secondo le modalità e i termini indicati nel Capitolato tecnico o, altrimenti, concordati con SACE, e saranno consegnati secondo la tempistica prevista nel Capitolato tecnico ovvero nel Piano di Lavoro, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 17.

La consegna dei prodotti suddetti non implicherà di per sé accettazione da parte della SACE.

L'approvazione dei prodotti avverrà secondo le modalità ed i termini previsti nel Capitolato tecnico, fermo restando in ogni caso quanto disposto al successivo art. 15 relativamente al collaudo.

ART. 15. COLLAUDO E ACCETTAZIONE

Per ogni intervento/obiettivo realizzato dall'Impresa, il sistema verrà sottoposto a collaudo secondo le modalità indicate nel Capitolato tecnico e nei termini previsti dal Piano di Lavoro; delle operazioni di collaudo potrà essere redatto verbale.

L'Impresa dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per SACE, all'eliminazione degli eventuali vizi, difformità ed anomalie riscontrati, secondo i tempi di ripristino indicati nel Capitolato tecnico o diversamente concordati con SACE.

Nel caso in cui, durante il collaudo, venissero rilevate anomalie che secondo SACE, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, il termine per il collaudo verrà sospeso e riprenderà *ex novo* dal momento in cui sarà stato predisposto il sistema corretto, ferma restando l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 17.

In tale ipotesi si procederà ad nuovo collaudo entro il termine fissato da SACE e che sarà comunicato per iscritto all'Impresa.

In caso di esito positivo del collaudo, la data del relativo verbale verrà considerata quale "Data di Accettazione" del software realizzato.

ART. 16. GARANZIA

Per ogni singolo intervento/obiettivo l'Impresa è tenuta a garantire, per la durata del contratto, l'eliminazione dei difetti del software realizzato o modificato in esecuzione del contratto stesso e/o le conseguenze sulla base dati, nonché l'eventuale conseguente allineamento della documentazione, senza alcun onere aggiuntivo per SACE, essendo tale attività remunerata con il Corrispettivo Globale di cui al successivo articolo 18.

Nella rimozione degli errori del software, di cui al precedente comma, l'Impresa dovrà attenersi alle modalità previste per la Manutenzione Correttiva.

In caso di inadempienza da parte dell'Impresa alle obbligazioni di cui ai precedenti commi, ferma restando l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 17, SACE si riserva di agire per il risarcimento di ogni e qualsiasi danno, anche indiretto, che le dovesse derivare.

ART. 17. PENALI

SACE applicherà le penali di seguito descritte in caso di:

- a) ritardo nella consegna di un prodotto previsto nella Manutenzione Evolutiva:

in caso di ritardo nella consegna di un prodotto, rispetto ai termini indicati nel Piano di Lavoro, SACE si riserva di applicare all'Impresa una penale pari a Euro 200,00 (duecento/00) per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo del 3% (tre per cento) del Corrispettivo Manutenzione evolutiva;

- b) mancato rispetto dei livelli di servizio per malfunzionamenti di gravità AA:

al termine di ogni mese, ove venga accertato il superamento del valore di soglia stabilito per la categoria AA di malfunzionamento SACE si riserva di applicare una penale pari a Euro 1.000,00 (mille/00) per il mancato rispetto del valore di soglia, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) del Corrispettivo Manutenzione Correttiva;

- c) mancato rispetto dei livelli di servizio per malfunzionamenti di gravità A:

al termine di ogni mese, ove venga accertato il superamento del valore di soglia stabilito per la categoria A di malfunzionamento SACE si riserva di applicare una penale pari a Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni difetto eccedente il valore soglia, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) del Corrispettivo Manutenzione Correttiva;

- d) mancato rispetto dei livelli di servizio per malfunzionamenti di gravità B:

al termine di ogni mese, ove venga accertato il superamento del valore di soglia stabilito per la categoria B di malfunzionamento SACE si riserva di applicare una penale pari a Euro 300,00 (trecento/00) per ogni difetto eccedente il valore soglia, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) del Corrispettivo Manutenzione Correttiva;

- e) mancato rispetto dei livelli di servizio per malfunzionamenti di gravità C:

al termine di ogni mese, ove venga accertato il superamento del valore di soglia stabilito per la categoria C di malfunzionamento SACE si riserva di applicare una penale pari a Euro 100,00 (cento/00) per ogni difetto eccedente il valore soglia, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) del Corrispettivo Manutenzione Correttiva;

- f) revoca/Sospensione certificazione qualità:

in caso di revoca o sospensione del certificato di conformità alla norma ISO 9001:2000 rilasciato all'Impresa SACE si riserva di applicare una penale pari all'1% (uno per cento) del Corrispettivo Globale, per ogni mese, o frazione in cui perdura tale situazione, per un periodo massimo di 6 (sei) mesi, fino ad un massimo pari al 4% (quattro per cento) del medesimo corrispettivo.

g) mancato rispetto del mix di risorse professionali:

al termine di ogni trimestre, ove venga accertato il mancato rispetto del mix di risorse professionali definito in sede di offerta e nel presente contratto, SACE si riserva di applicare una penale pari a Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni figura professionale per la quale non viene rispettato la percentuale prevista, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) del Corrispettivo Globale.

h) ritardo nella consegna di una scheda prevista nel prodotto Assistenza al Demand Management:

in caso di ritardo nella consegna di un prodotto relativo ad una scheda di Assistenza al Demand Management, rispetto ai termini indicati nel Piano di Lavoro, SACE si riserva di applicare all'Impresa una penale pari a Euro 200,00 (duecento/00) per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo del 3% (tre per cento) del Corrispettivo.

Ferma restando l'applicazione delle penali previste nel presente articolo, SACE si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ.

SACE, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui al successivo art. 21 senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.

Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate a SACE nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dalla stessa contestazione. SACE ha il diritto di rivalersi anche su eventuali crediti dell'impresa.

ART. 18. CORRISPETTIVO E MODALITA' DI FATTURAZIONE

Il corrispettivo massimo complessivo, omnicomprensivo per i Servizi oggetto del Contratto, è pari a Euro _____ = (_____) Iva esclusa ("Corrispettivo Globale").

Le tariffe omnicomprensive per figura professionale sono quelle indicate nel seguente dettaglio:

Sezione 1 – Manutenzione Correttiva

Il mix proposto per il servizio di manutenzione correttiva è di seguito specificato:

Figura professionale	Mix (%)
Analista Funzionale	
Analista Programmatore	
	100%

Il canone mensile del servizio di manutenzione correttiva è di euro (in lettere/00) Iva esclusa.

Il costo complessivo massimo per il servizio di manutenzione correttiva è di euro (in lettere/00) Iva esclusa calcolato moltiplicando il canone mensile per i 36 mesi di durata del contratto.

Sezione 2 – Assistenza al Demand Management

Il mix proposto per il servizio di manutenzione correttiva è di seguito specificato:

Figura professionale	Mix (%)
Capo Progetto	
Analista Funzionale	
Analista Programmatore	
	100%

Il canone mensile del servizio di manutenzione correttiva è di euro (in lettere/00) Iva esclusa.

Il costo complessivo massimo per il servizio di Assistenza al Demand Management è di euro (in lettere/00) Iva esclusa calcolato moltiplicando il canone mensile per i 36 mesi di durata del contratto.

Sezione 3 –Manutenzione Evolutiva

Le tariffe unitarie giornaliere e il mix proposto per ciascuna delle figure professionali indicate, valido per le attività di manutenzione evolutiva sono:

Figura professionale	Euro/giorno	Mix (%)
Capo Progetto		
Analista Funzionale		
Analista Programmatore		
		100%

La tariffa media ponderata per le attività di Manutenzione Evolutiva calcolata sulla base delle tariffe unitarie per giorno uomo delle figure professionali e delle percentuali di utilizzo delle figure professionali (mix) è di euro..... (in lettere/00) Iva esclusa.

Il costo complessivo massimo per il servizio di Manutenzione Evolutiva è di euro (in lettere/00) Iva esclusa calcolato moltiplicando la suddetta tariffa media ponderata per n. 1.680 (milleseicentottanta) g/u .

I corrispettivi contrattuali si riferiscono all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

Le tariffe giornaliere e il canone mensile sono dichiarate dall'Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e sono pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità.

L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale.

Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.

La fatturazione dei corrispettivi contrattuali di cui al presente articolo verrà effettuata, per le singole tipologie di attività, con le modalità e per gli importi di seguito indicati:

- Manutenzione Evolutiva per ciascun intervento autorizzato da SACE: il 100% del corrispettivo calcolato secondo le modalità di cui sopra all'esito positivo del collaudo/accettazione; l'Impresa presenterà il Rapporto degli Interventi collaudati e accettati da SACE con indicazione del corrispettivo dovuto per ciascun intervento;
- Manutenzione Correttiva relativamente al canone mensile di cui sopra: l'Impresa potrà emettere fattura mensile posticipata a decorrere dalla data di inizio del relativo servizio.
- Assistenza al Demand Management relativamente al canone mensile di cui sopra: l'Impresa potrà emettere fattura mensile posticipata a decorrere dalla data di inizio del relativo servizio.

Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al Contratto, al singolo ordine di acquisto e al CIG, che saranno comunicati da SACE. Le fatture dovranno essere intestate a SACE S.p.A., Piazza Poli 37/42, 00187 Roma, p. IVA 05804521002 e lì spedita per la liquidazione.

L'importo delle predette fatture verrà corrisposto previa attestazione di regolarità e conferma del Servizio da parte del Direttore dell'esecuzione.

La liquidazione della fattura sarà effettuata a 30 (trenta) giorni Data Ricevimento Fattura, mediante bonifico bancario o postale su uno o più conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche i cui estremi saranno comunicati dall'Impresa ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. con indicazione delle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

L'Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto a SACE le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

ART. 19. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'Impresa ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con SACE e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto, e non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Impresa è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse degli obblighi di segretezza anzidetti.

ART. 20. DANNI, RESPONSABILITA' E POLIZZA ASSICURATIVA

L'Impresa è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del Contratto.

L'Impresa assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Impresa stessa quanto di SACE e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

A fronte degli obblighi di cui sopra l'Impresa ha stipulato con la compagnia una polizza assicurativa a copertura di rischi, infortuni e responsabilità civile (Polizza n.) per un massimale di copertura pari a euro.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'Impresa anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui sopra.

Resta inteso tra le Parti che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'Impresa non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

La garanzia assicurativa prestata dall'Impresa dovrà coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici ed imprese mandanti.

Le coperture assicurative dovranno avere espressa validità anche in caso di dolo o colpa grave delle persone fisiche o giuridiche del fatto, delle quali l'Impresa deve rispondere, a norma di legge o del presente Contratto.

ART. 21. CAUZIONE

La cauzione di cui alle premesse, prestata dall'Impresa a garanzia di tutte le obbligazioni assunte con il Contratto, costituita mediante n. emessa da ed intestata a SACE, sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale secondo quanto stabilito dall'articolo 113 del D. Lgs. 163/2006, previa deduzione di crediti di SACE verso l'Impresa.

L'Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la predetta cauzione, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del Contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del Contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.

La cauzione prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta di SACE.

SACE ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Impresa per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

SACE ha diritto di valersi direttamente della cauzione per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui al Contratto.

In ogni caso l'Impresa è tenuta a reintegrare la cauzione di cui SACE si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del Contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta di SACE.

Resta inteso tra le Parti che l'esistenza qualora l'Impresa non ottemperi al suddetto obbligo, il Contratto si risolverà di diritto e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Resta fermo tutto quanto previsto dall'articolo 113 del D. Lgs. 163/2006.

ART. 22. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Il Contratto riguarda prestazioni di servizi imponibili con I.V.A. ed è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso. Le eventuali spese di registrazione saranno ad esclusivo carico della parte che ne avrà dato motivo.

ART. 23. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

E' fatto divieto all'Impresa di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del Contratto disciplinate all'articolo 116 del D.Lgs. 163/2006, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 116 del D.Lgs. 163/2006.

E' fatto divieto altresì all'Impresa di effettuare cessioni o conferire procure irrevocabili all'incasso relativamente ai crediti sorti nell'esecuzione del Contratto; le sopraccitate cessioni o procure non saranno accettate, né potranno in nessun caso essere opposte a SACE.

ART. 24. TRASPARENZA DEI PREZZI

L'Impresa espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
- c) dichiara che con riferimento alla presente gara non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e gli articoli 2 e seguenti della legge 287/1990 e, altresì, che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;
- d) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

ART. 25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Impresa assicura di adempiere a tutti gli obblighi derivanti dal D. Lgs. 196/03 e si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal Decreto suddetto, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il Contratto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

L'Impresa terrà indenne SACE da qualsiasi danno, pretesa, onere o spesa che dovesse derivare alla stessa in conseguenza di proprie violazioni della succitata normativa.

ART. 26. ECCEZIONI, RISERVE E CONTESTAZIONI DELL'IMPRESA

Tutte le eccezioni, riserve e contestazioni che l'Impresa intenda formulare a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta a SACE.

A pena di decadenza detta comunicazione deve essere inviata entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data in cui l'Impresa ha conosciuto ovvero avrebbe potuto conoscere usando l'ordinaria diligenza il fatto generatore dell'eccezione, riserva e/o contestazione. A pena di decadenza, le eccezioni, riserve e contestazioni devono essere esplicate, con comunicazione scritta da inviarsi entro e non oltre i 7 (sette) giorni lavorativi successivi, indicando le corrispondenti domande e le ragioni di ciascuna di esse. Qualora l'Impresa non proponga le sue doglianze nel modo e nei termini sopra indicati, esso decade dal diritto di farle valere.

ART. 27. FORO ESCLUSIVO

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ART. 28. RISOLUZIONE

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 1454 c.c., SACE potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'articolo 1456 Codice Civile previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r., nei seguenti casi:

- qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
- applicazione di penali che superino cumulativamente il 20% del Corrispettivo Globale;
- in caso di frode da parte dell'Impresa;
- mancato rispetto di un livello di servizio per due mesi consecutivi;
- mancato rispetto da parte dell'Impresa degli obblighi fissati dalla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- subappalto abusivo o violazione delle norme sostanziali in tema di subappalto;
- qualora venga meno la cauzione di cui all'art. 19 o qualora la stessa non sia stata reintegrata secondo quanto previsto dalla norma;
- in caso di ottenimento del DURC dell'Impresa per due volte consecutive negativo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 D.P.R. 207/2010;
- e nei casi di cui ai seguenti articoli: articolo 5 "Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa", articolo 6 "Brevetti industriali e diritti d'autore", articolo 7 "Proprietà dei prodotti", articolo 9 "Personale dell'Impresa", articolo 10 "Responsabilità ed obblighi derivanti dai rapporti di lavoro", articolo 12 "Subappalto", articolo 16 "Garanzia", articolo 17 "Penali", articolo 20 "Danni, responsabilità e polizza assicurativa", articolo 21 "Cauzione", articolo 23 "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", articolo 29 "Condizione particolare di risoluzione", articolo 31 "Codice Etico.

In caso di risoluzione del Contratto, l'Impresa si impegna, sin d'ora, a fornire alla SACE tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del Contratto.

ART. 29. CONDIZIONE PARTICOLARE DI RISOLUZIONE

Atteso che la sottoscrizione del Contratto è precedente al ricevimento della documentazione antimafia, la corresponsione da parte di SACE all'Impresa del Corrispettivo Globale resta subordinata all'esito degli accertamenti antimafia; nell'ipotesi di accertamenti positivi, il Contratto si intenderà risolto di diritto, salvo il diritto di SACE al risarcimento del danno.

Il Contratto è condizionato in via risolutiva all'esito negativo del controllo della veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. 445/2000; in tale ipotesi, il Contratto si intende risolto anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata o periodica e SACE avrà la facoltà di incamerare la cauzione; resta salvo il diritto di SACE al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

La disposizione di cui al precedente comma prevale, in ogni caso, sulle disposizioni del Contratto e relativi allegati con essa eventualmente contrastanti.

ART. 30. RECESSO

SACE ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Impresa con lettera raccomandata a.r..

Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno a SACE.

In caso di recesso di SACE, l'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il Corrispettivo Globale e le condizioni di Contratto, nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo relativo ai residui interventi da eseguire in base alla pianificazione concordata, di cui al precedente articolo 18.

L'Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria o ad ogni ulteriore risarcimento.

ART. 31. CODICE ETICO

L'Impresa dichiara di aver adottato, nell'ambito del proprio sistema di organizzazione, gestione e controllo, un proprio codice etico alla cui osservanza è tenuta e che si ispira ai medesimi principi fondamentali del Codice Etico adottato da SACE, nell'ambito del suo modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D lgs. n. 231/01

In relazione a quanto già dichiarato, l'Impresa si impegna alla piena osservanza del proprio codice etico che si intende richiamato nel Contratto per costituirne parte integrante e sostanziale

(Oppure nel caso in cui le varie controparti siano prive di un proprio codice etico)

L'Impresa dichiara di bene conoscere ed approvare in ogni sua parte i principi fondamentali del Codice Etico che SACE ha adottato nell'ambito del proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e si obbliga espressamente all'osservanza delle ulteriori norme in esso enunciate, per quanto ad essa applicabili.

ART. 32. DISPOSIZIONI GENERALI

Qualsiasi disposizione modificativa, derogativa o complementare alla disciplina dettata nel Contratto, per essere valida ed efficace deve essere concordata tra le Parti ed essere stipulata per iscritto e sottoscritta dai rappresentanti autorizzati da entrambe le Parti.

L'eventuale tolleranza di una Parte all'adempimento dell'altra Parte ad una o più clausole del Contratto non potrà in nessun modo essere considerata come rinuncia ai diritti derivanti dal Contratto.

L'invalidità e/ o inefficacia, anche parziale, di una clausola del Contratto non avrà come effetto l'invalidità e/ o inefficacia dell'intero Contratto, o della parte di clausola valida ed efficace ivi contenuta, a meno che non risulti, da una interpretazione in buona fede della volontà delle Parti, che le stesse non avrebbero concluso il Contratto medesimo o la singola clausola, se avessero conosciuto la causa di invalidità o di inefficacia.

Luogo, Data e Firma:

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., l'Impresa, avendo già presentato offerta in sede di gara, previa valutazione del presente Contratto dichiara di avere esatta conoscenza di tutte le clausole contrattuali, che ha potuto conoscere e valutare attentamente.

Ad ogni buon conto l'Impresa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. dichiara di voler approvare in modo specifico tutte le clausole di tutti gli articoli seguenti:

Art. 5 Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa;

Art. 6 Brevetti industriali e diritti d'autore;

Art. 12 Subappalto;

Art. 14 Consegna dei prodotti;

Art. 17 Penali;

Art. 20 Danni, responsabilità e polizza assicurativa;

Art. 27 Foro esclusivo;

Art. 30 Recesso.

Luogo, Data e Firma:

Elenco allegati:

.....